Comune di Marsala

Aula Commissioni

In data lunedì 31 marzo 2025, alle ore 09:16 si è tenuta, presso la sala Aula Commissioni dell'ente Comune di Marsala, la riunione "**Prima Commissione - Seduta del 31-03-2025 - ore 9**" dell'organo Prima Commissione - Affari Generali ed Istituzionali -Personale - Politiche Comunitarie - Società Partecipate..
Presiede la seduta **Consigliere GIACALONE Pietro**.
Viene rilevata dal sistema la presenza dei seguenti componenti:

Nome	Cognome	Ruolo	Presente	Assente	Delegante
Flavio Salvatore	COPPOLA	Consigliere	✓		
Elia Francesca	MARTINICO	Consigliere		✓	
Rosanna	GENNA	Consigliere	✓		
Pietro	CAVASINO	Consigliere	✓		
Eleonora	MILAZZO	Vice Presidente del Consiglio Comunale		✓	
Mario	RODRIQUEZ	Consigliere	✓		
Guglielmo Ivan	GERARDI	Consigliere	✓		✓
Pietro	GIACALONE	Consigliere	✓		
Vanessa	TITONE	Consigliere	✓		
Felice Massimo	FERNANDEZ	Consigliere	✓		
Giuseppe	CARNESE	Consigliere		✓	

Alle ore 09:16, si unisce alla seduta **Amministrativo Commissione Segretario**.

A questo punto, interviene **Amministrativo Commissione Segretario**:

"Buongiorno a tutti i colleghi consiglieri.

Siamo in Commissione Affari Generali Istituzionali.

Sono le ore 9.16.

Prego, Segretario Camillapelle.

Grazie Presidente Giacalone.

Il 31 marzo 2025, il verbale numero 24.

Verifichiamo la presenza del numero legale.

Giacalone Pietro, presente.

Martinico Elia, assente.

Cavassino Pietro, presente.

Coppola Flavio, presente.

Fernandez Massimo, presente.

Jenna Rosanna, presente.

Gerardi Ivan, assente.

Ma ha delegato il consigliere Accardi Michele, che è presente.

Carnese Giuseppe, assente, Milazzo e Leonora assente, Rodrigo Ezmario presente, Titone e Vanessa presente.

Risultano presenti all'appello 8 consiglieri su 11, raggiunto il numero legale,"

Sul punto, prende la parola **Consigliere Pietro GIACALONE** che dichiara:

"*la seduta è valida.*

Noi ci eravamo lasciati venerdì scorso con la delibera nomina del garante della persona disabile e avevamo rappresentato che non potevamo concludere il ragionamento sulla delibera perché mancavano in curricula delle due candidate.

Ad oggi però il nostro segretario Giancarlo ci informa che gli uffici non hanno provveduto a inviare curriculum, abbiamo chiamato il dirigente Quartararo che stava raggiungendo gli uffici e si è preso l'impegno di inviarci."

Prende la parola **Consigliere Pietro GIACALONE**:

"*Noi dobbiamo valutare in base ai curricula e non sono stati mandati.*

La scorsa detutagli è stato rappresentato anche per telefono che era assurdo inviare una delibera senza gli allegati.

Si sono scusati dicendo che non...

dagli uffici."

A questo punto, interviene **Consigliere Pietro GIACALONE**:

"*Il dottor Quartarano.*"

Prende la parola **Consigliere Rosanna GENNA**:

"*Diamo la parola alla collega Citta.*

Visto la negligenza da parte degli uffici nel inviare i curriculum per permetterci oggi di valutare e esitare chiedo la debito di questa commissione al dirigente che ha omesso la presentazione dei curriculum all'interno della delibera non permettendoci oggi di discutere sulla delibera.

Quindi un senso di responsabilità ogni tanto va anche addebitato a chi non si prende nei giusti"

Prende la parola **Consigliere Pietro GIACALONE**:

"*modi le trasmissioni della delibera stessa.*

Quartararo, per specificare, si è messo a disposizione venerdì quando l'abbiamo chiamato e ha subito incaricato la dottoressa Livigni di inviare il curriculum.

Da quando mi dice Giancarlo, probabilmente considerata che l'ora era tarda, io ti sto rappresentando quello che è successo venerdì, l'ora tarda, probabilmente non sapendo della nostra commissione alle ore 9 non l'hanno inviato, questo non li giustifica perché comunque la richiesta o comunque la delibera deve partire già completa sin dall'inizio quindi diciamo non è una giustificazione però c'è da dire che si sono subito adoperati"

Alle ore 09:20, si unisce alla seduta **Consigliere Giuseppe CARNESE**.

Interviene **Amministrativo Commissione Segretario**:

"anche se ad oggi non abbiamo il curriculum.

Comunque prendiamo atto della richiesta della collega.

Presidente inseriamo a verbale che alle ore 9 e 19 entra"

Sul punto, prende la parola **Consigliere Pietro GIACALONE** che dichiara:

"anche il consigliere Giuseppe Carnese."

Sul punto, prende la parola **Consigliere Pietro GIACALONE** che dichiara:

"Seguiamo il protocollo, dico considerato che siamo in attesa dei curricula, sospendiamo la trattazione della delibera nomina del garante della persona disabile e passiamo al punto 74, il protocollo numero 74.

del 13.3.2025, avendo ad oggetto approvazione di modifiche al regolamento per l'individuazione della situazione economica per l'accesso alle prestazioni assistenze alle, immagino, agevolate, approvato con deliberazione il consiglio, e ora la leggiamo, vediamo, non lo so nemmeno io, numero 8 del 9 gennaio 2024 a seguito della circolare regionale protocollo numero 19.491 del 15.5.2024 di adeguamento alla normativa nazionale di cui al DPCM 159.2013 e successive modifiche nonché per l'uso della nuova terminologia adottata in materia di disabilità.

Quindi sono modifiche al regolamento e praticamente in adeguamento della normativa nazionale."

Sul punto, prende la parola **Consigliere Pietro GIACALONE** che dichiara:

"Diamo lettura della delibera premesso che l'articolo 17 dello statuto della regione siciliana annovera la materia della legislazione sociale tra cui l'assistenza sociale tra quelle a competenza concorrente.

della Regione con quella dello Stato, osservando i minimi stabiliti dalle leggi dello Stato per soddisfare condizioni particolari ed interessi propri della Regione, entro i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione statale.

Vista la legge regionale 9 maggio 1986 numero 22 e il successivo regolamento di attuazione approvato con DPRS del 28 587 di riordino dei servizi delle attività socioassistenziali in Sicilia, vista la legge numero 328 2000, legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali che sancisce l'obbligo per i comuni di accertare le condizioni economiche per l'accesso ai servizi sociali mediante le procedure fissate dal decreto legislativo numero 109-98 con facoltà per i medesimi enti in relazione a particolari prestazioni, di stabilire modalità integrative di valutazione ed assumere come unità di riferimento composizioni diverse del nucleo familiare, considerato altresì.

che la medesima legge fissa per i soggetti per i quali si rende necessario il ricovero presso strutture residenziali l'obbligo per i comuni di residenza di assumere l'eventuale onere delle rette ad integrazione delle risorse dell'utente ed il contestuale obbligo per questi di impiego anche delle indennità di invalidità e redditi minimi per la disabilità di ogni natura per il pagamento delle rette con la conservazione di una quota parte a salvaguardia dell'autonomia e delle pari opportunità.

visto il decreto assessoriale enti locali numero 867 del 25 696 che fissava nell'emore dell'approvazione del piano triennale regionale i limiti di reddito per l'accesso gratuito ed a compartecipazione al costo dei servizi sociali essendo di competenza della regione la definizione di tali limiti di reddito ai sensi dell'articolo 8 terzo comma della citata legge 328 2000.

Visto il DPRS, decreto quindi del Presidente della Regione Sicilia, del 19 giugno 2000, pubblicato nella gazzetta ufficiale Regione Siciliana numero 41, di approvazione dei criteri unificati di valutazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate previste dalla legge regionale 9 maggio 86 numero 22 e riporta direttive di applicazione del citato decreto legislativo numero 109 98.

Prevedendo, in particolare, la totale gratuità dei servizi fino ad una soglia di indicatore se è di 25 milioni di lire.

25 milioni di lire perché è del 1998.

Poi la modifica successiva.

e con esenzione parziale fino a 38 milioni con facoltà peraltro per gli anziani e disabili richiedenti servizio domiciliare.

Visto il decreto assessoriale enti locali pregante accesso agevolato ai servizi sociali criteri unificati di valutazione economica e sé con il quale a tutela degli enti locali e territoriali dell'isola ripristinando i contenuti dell'IA 86796 sono state abolite le suddette soglie di esenzione a causa della insostenibilità dell'impegno finanziario dei comuni, in particolare dei servizi residenziali recovery.

nonostante l'accertata gratuità per la quasi totalità delle persone richiedenti medesimi servizi e della stessa utenza in atto accolta.

Utilizzando peraltro quale parametro per valutare la capacità economica degli utenti assistiti? L'indicatore ISEE di maggiore consistenza rispetto all'ISEE nel quale si procede ad un abbattimento dell'indicatore di sé secondo un coefficiente rapportato al numero di componenti del numero familiare ed eventuali situazioni di disabilità.

Visto l'assessorato alla famiglia delle politiche sociali e dell'autonomia locali del 9 settembre 2003 con il quale, a distanza di pochi mesi, Preso atto delle osservazioni e della richiesta di temporanea sospensione avanzate dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali in sede di incontro del 12 giugno scorso ai fini di un ulteriore approfondimento delle tematiche IVI contenute, si procede, in vero, alla sospensione temporanea del decreto del 2003 per procedere a un riesame del provvedimento relativo ai criteri unificati per la valutazione economica per l'accesso ai servizi sociali mediante un approfondimento da tenersi in sede di riunioni con le organizzazioni sindacali e rappresentanti degli enti locali siciliani entro 30 giorni.

Visto il DPCM numero 159 del 2013 che introduce a far data dal 1° gennaio 2015 una nuova disciplina in materia di indicatore della situazione economica equivalente, ISEE, vista la legge 26 maggio 2016 numero 89, che introduce alcune modifiche ai criteri di calcolo previsti dal succitato di PCM numero 159 del 2013.

Considerato che la Regione non ha ancora provveduto successivamente alla citata sospensione del decreto, alla ridefinizione della materia in ordine ai requisiti per l'accesso ai servizi sociali e ai criteri per la compartecipazione al costo della prestazione, limitandosi a distanza di ben 14 anni dalla richiamata sospensione.

ad istituire presso l'assessorato regionale della famiglia del politico e sociale del lavoro un'apposita commissione tavolotecnico di studio che vede la partecipazione di svariate organizzazioni sindacali e associazioni rappresentative dei disabili al fine di emanare direttive della materia d'esame compresa la definizione di soglie minime di esenzione per impedire l'instaurarsi di situazioni di disparità di trattamento tra gli utenti.

Considerato altresì che, anche a seguito di tale ultimo decreto, a tutt'oggi non è ancora intervenuta la auspicata regolamentazione in ambito regionale dei criteri unificati della valutazione economica per l'accesso agevolato ai servizi sociali, di competenza regionale a norma della legge 328-2000 e che purtuttavia dai contatti assunti presso l'assessorato regionale, la famiglia, delle politiche sociali e del lavoro è stato riferito che la disciplina dettata è ancora largamente applicata dalla gran parte degli enti locali siciliani.

Non potendo ritenersi sine die la sospensione operata con il DA nel 9.9.2003, espressamente qualificata come temporanea, rilevato come nell'ambito della materia dell'assistenza sociale, assume particolare importanza per le dirette implicazioni economiche a carico dei soggetti la regolamentazione della compartecipazione degli utenti al costo dei servizi sociali ritenuto pur in tale quadro di incertezza giuridica in ambito regionale di considerare ancora vigente la disciplina dettata dal decreto 8.6.7 e 6.7 del 2003 in accoglimento di quanto sostenuto dal competente assessorato regionale in quanto ultimo provvedimente emanato dalla Regione."

A questo punto, interviene **Consigliere Pietro GIACALONE**:

"Dato atto, peraltro, che lo stesso decreto del 2003 nel momento in cui l'articolo 1 ai fini dell'accertamento e valutazione delle condizioni economiche dei soggetti richiedenti l'accesso ai servizi e dalle prestazioni sociali agevolate rinvia alle modalità e criteri fissati dal decreto legislativo numero 109 del 1998 dal regolamento di applicazione approvato con dpcm numero 221 e successive modifiche di integrazione.

Conciò stesso autorizza ad applicare le intervenute normative nazionali che prevedono appunto Scusate.

Allora, appunto l'utilizzo dell'indicatore ISE, piuttosto che ISE, ai sensi del suddetto articolo 2,1 del DPCM 4.4.2001, numero 242, il quale interveniva in via di modifica, arricchiamo il regolamento 2.2.1.99.

Coggi Abrogato.

Dato atto che con deliberazione di Consiglio Comunale numero 8 del 9 gennaio 2024 sul proposto dell'aggiunta nell'emore che l'amministrazione regionale ponesse in essere la ridefinizione dei criteri di che trattasi, da tanti anni rimandata, è stato approvato per tale materia il nuovo regolamento per l'individuazione della situazione economica per l'accesso ai cittadini della prestazione assistenziale agevolate in sostituzione del precedente disciplinare di servizio per l'individuazione della situazione economica per l'accesso, approvata con delibera aggiunta municipale 163 del 25 e 6 2012 prevedendo a modifica di tale disciplinare il riferimento dell'indicatore ISEE tutte le volte in cui venisse richiamato l'indicatore ISEE per il calcolo della compartecipazione al costo dei servizi sociali, al fine precipuo di rendere più sostenibile da parte degli utenti, specie dei servizi residenziali, l'onere contributivo da affrontare in rapporto alle effettive entrate a disposizione.

oltre che per la modifica delle disposizioni e riferimenti normativi richiamati relativi a norme abrogate sostituendole con le norme a disposizione in vigore.

A posto il valore ISE con un E dobbiamo prendere in considerazione, nel regolamento viene sostituito con il valore ISEE con due E, perché c'è un calcolo Dato atto che, per le stesse ragioni, ossia al fine precipito di ridurre più agevolmente le esposizioni debitorie, talvolta consistenti dagli assistiti e loro familiari per anni pregressi, in relazione alle quote di compartecipazione dovute per i servizi di ricovero in regime residenziale, Si è stabilito con il suddetto regolamento di facilitare in loro favore la possibilità di rateizzare tali debiti, prevedendo in via di eccezione e modifica dell'articolo 16 del regolamento generale delle entrate, che, per quanto riguarda tale tipo di debitori, questi siano ammessi al beneficio della rateizzazione senza l'onere diversamente iniziale del 20% delle somme complessivamente dovute, nonché prevedere per essi, per importi di debito superiori a 5.000, la facoltà di rateizzare senza necessità di fideiuzione.

Rilevato che con circolare protocollo 19.491 del 15 5 2024 l'assessorato regionale della famiglia e delle politiche sociali del lavoro dipartimento della famiglia e delle politiche sociali servizio 7 fragilità e povertà pervenuta al protocollo del comune di Marsala"

Interviene **Consigliere Pietro GIACALONE**:

"di cui Dato atto che, anzi rilevato che, con circolare protocollo 19.491 delle 15.05.2024 dell'assessorato Regione Famiglia pervenuta al protocollo del Comune di Marsala di cui in copia allegata la presente in risposta ad alcuni quesiti alla compartecipazione al costo dell'arretta di ricovero degli utenti in applicazione del DA867 del 15.4.2003.

La Regione, sulla base della considerazione che esente dell'articolo 2 del PCM 159.2013, Come modificato dal decreto legge 29 marzo 2016, l'utilizzo dell'indicatore ISEE costituisce livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell'articolo

117, secondo combattera M, della Costituzione ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate nonché della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime.

Fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e sociosanitarie.

Acchiarito anche la ragione della Successiva giurisprudenza è intervenuta, espressamente richiamata in sì fatta nota, che non essendo il DA numero 867 del 15.4.2003 conforme, da questo punto di vista la normativa nazionale che non possono più trovare applicazione e disposizione di tale decreto regionale che includono i trattamenti erogati a titolo di indennità per l'autonomia per disabilità.

compresa l'indennità di accompagnamento del computo dei renditi utilizzati, quale base di calcolo per la determinazione della compartecipazione al costo di mantenimento.

Ritenuto a seguito dell'emanazione della suddetta circolare regionale nel frattempo applicata con decorrenza del mese di giugno 2024, per le nuove quote di compartecipazione da calcolare per gli utenti del servizio residenziale, trattandosi per come chiarito dalla Regione di normativa di rango superiore, immediatamente applicabile senza necessità di formulare il recepimento, di provvedere comunque alla modifica del citato regolamento per l'individuazione delle situazioni economiche per l'accesso le cittadine alle prestazioni assistenziali agevolate, approvato con delibera di Consiglio Comunale numero 8 del 9 gennaio 2024, abrogando tutte le parti nello stesso nelle quali si prevede il compito ai fini della determinazione della capacità contributiva degli utenti per le prestazioni sociali godute.

Di qualsiasi trattamento percepito in funzione della disabilità degli stessi, riformulando dunque come da allegato A che fa parte integrante sostanziale del presente provvedimento e dando atto delle modifiche apportate come copia dello stesso"

Interviene quindi **Consigliere Pietro GIACALONE**:

"di cui all'allegato

B Ci ha raggiunti telefonicamente il dottor Quartararo che ha inviato il curriculum delle due candidate e sta inoltrando alla mail del segretario Giancarlo altra documentazione afferente alla delibera in quanto avevano gli uffici chiesto delle integrazioni e quindi ci sono le integrazioni richieste e la documentazione poi sopraggiunta.

Va bene Giancarlo, quindi per la prossima volta così se le possiamo avere all'interno"

Interviene **Consigliere Pietro GIACALONE**:

"della delibera, così mettiamo un punto.

Continuiamo la lettura della delibera.

Ritenuto al 3 sì che occorre aggiornare il predetto regolamento sulla base della nuova terminologia adottata in materia di persone con disabilità dal decreto 1921 del 24 10 2024 del Ministro per la disabilità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri a seguito dell'entrata in vigore del decreto registrativo numero 62 del 2024.

richiamata la deliberazione di giunta municipale numero 78 del 7 marzo 2025 con la quale si è proposto al Consiglio Comunale di modificare a seguito dell'emanazione della suddetta circolare dell'assessorato regionale della famiglia e delle politiche sociali e del lavoro il regolamento per l'individuazione della situazione economica per l'accesso ai cittadini alle prestazioni assistenziali agevolate approvato con delibera di consiglio comunale numero 8 del 9 gennaio 2024, abrogando tutte le parti dello stesso, delle quali si prevede il computo ai fini della determinazione della capacità contributiva degli utenti per le prestazioni sociali godute di qualsivoglia trattamento percepito in funzione della disabilità degli stessi, riformulandolo come da allegato a parte integrante sostanziale dello stesso provvedimento.

e dando atto delle modifiche apportate nell'allegato B al medesimo provvedimento in cui sono evidenziate in grassetto le parti cassate o comunque modificate, al fine di adeguarle alla normativa nazionale vigente di modificare altresì tale

regolamento come sopra riformulato sulla base della nuova terminologia adottata in materia di persone con disabilità giusto decreto 1921 del 24 10 2024, ritenuto per le superiori considerazioni di provvedere ad inoltrare apposita proposta di deliberazione del Consiglio Comunale in virtù della natura regolamentare dell'atto, nell'emore che l'amministrazione regionale ponga in essere la ridefinizione unitaria e sistematica dei criteri di che trattasi.

da tanti anni rimandata affinché si proceda alla riapprovazione con modifiche del suddetto regolamento.

Acquisito il regolamento favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, accertata la competenza del Consiglio Comunale, visto l'articolo 53 della legge 14290 come recepita dalla legge regionale 4891.

Visto i regolamenti del controllo interno dell'ente, visto lo statuto comunale, si propone, per quanto in premessa specificato che si intende parte integrante, di modificare a seguito dell'emanazione circolare 19491 del 15 5 2024 dell'assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali di cui in premessa il regolamento per l'individuazione della situazione economica per l'accesso dei cittadini alle prestazioni assistenziali agevolate.

Registriamo che il segretario alle ore 10 lascia la Commissione, il consigliere Massimo, chiedo scusa ragione 10.01, la Commissione Massimo Fernandez, di modificare altresì tale regolamento come sopra riformulato sulla base della nuova terminologia adottata in materia di persone con disabilità giusto decreto 1921 del 24 10 2024 del ministro per la disabilità presso la presidenza e il consiglio dei ministri da remandato al dirigente del settore servizio alla persona di porre in essere gli eventuali adempimenti conseguenziali di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito online del Comune di Marsala, nella sezione amministrazione trasparente, di dare atto che il presente provvedimento di per sé non comporta impegno di spesa, demandando al responsabile del servizio l'assunzione di conseguenze agli atti gestionali di competenza.

di dichiarare il provvedimento immediatamente esecutivo esenziale articolo 12,2 si attesta l'esattezza degli atti richiamati responsabile del procedimento dottor Ignazio Pellegrino l'assessore proponente dottoressa Giuseppa Valentina Piccione parere regolarità tecnica dottor Gaspare Quartararo vediamo gli allegati come avete detto"

Alle ore 10:02, lascia la seduta **Consigliere Felice Massimo FERNANDEZ**.

Interviene quindi **Consigliere Pietro GIACALONE**:

"allora La delibera richiama la circolare sulla partecipazione al costo dell'arretta di ricovero di utenza dell'assessorato e la famiglia delle politiche sociali inviata il 15 5 2024 con nota protocollo 19491 circolare sulla compartecipazione pervengono allo scrivente servizio quei siti sulla compartecipazione"

Sul punto, prende la parola **Consigliere Pietro GIACALONE** che dichiara:

"al costo dell'arretta di ricovero degli utenti disabili.

Leggiamo un attimo la circolare e poi se avete le richieste le facciamo.

Le facciamo a microfono.

È una circolare dell'assessorato e della famiglia, pervengono allo scrivente servizio quei siti sulla compartecipazione al costo dell'arretta del ricovero agli utenti.

A tal lupo si rappresenta che l'articolo 2 di PCM del 1.5.9.2013 stabilisce che ISEE è lo strumento di valutazione attraverso criteri unificati della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate.

La determinazione e l'applicazione dell'indicatore ai fini dell'accesso della prestazione sociale agevolata e nonché della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime, costituisce il livello essenziale delle prestazioni essenziali dell'articolo 117.

Con riguardo alla definizione del reddito imponibile, il Consiglio di Stato con le sentenze numeri 838, 841, 842 del 2016 ha escluso che l'inderità di accompagnamento possa essere valutata come reddito essendo essa rivolta a compensare

un'oggettiva e ontologica situazione di inabilità che provoca di per sé disagi e diminuizione della capacità reddituale.

Sul punto è intervenuto il legislatore.

Il riforma del citato di PCM scudendo la reddita imponibile di cui all'articolo 5 decreto legge i trattamenti assistenziali, previdenziali e identitari.

In ambito regionale accesso agevolato ai servizi sociali, criteri unificati, valutazione economica.

che, come il soggetto richiedendo il servizio residenziale gode di indennità per l'autonomia, per disabilità totale o parziale, convero di indennità di cura e di assistenza per l'ultra sessantacinquenni totalmente non autosufficienti, la compartecipazione ricomprende anche detti e monumenti nella misura prima determinata, ancorché non avendo in natura di reddita i fini IRPEF.

Quando disposto alla citata normativa regionale non appare conforme alle previsioni di cui al Decreto Legge 29 marzo 2016 trattandosi di una disciplina introdotta antecedentemente all'entrata in vigore di quest'ultimo.

Si precisa che il Consiglio di Stato in poche occasioni ha affermato che non è consentito agli interritoriali di derogare a legislazione statale, prevedendo dei criteri avulsi dagli Sè, con valenza derogativa o fin anche sostitutiva.

D'altra parte, come anche stato dito alla sentenza del TAR Puglia, sezione 2, 9 maggio 2022, la determinazione dell'applicazione dell'indicatore ISEE ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali egevolate, nonché della definizione del livello di comparticipazione al costo medesimo, costituendo il livello essenziale in sede, gli attuazioni da parte degli enti territoriali non può essere oggetto di disciplina restrittiva e sfavorevole per la sfera giuridica del privato.

Pertanto, avuto riguardo alla sopravvenienza normativa costituita di PCM 159-2013 e successive modifiche, tenuto conto delle pronunce giurisprudenziali in materia, occorre applicare l'articolo 7, lettera d), nel senso di escludere l'indenità per l'autonomia per disabilità totale e parziale, ovvero di indennità di cura e assistenza oltre 65 anni totalmente non autosufficienti, dal computo per la determinazione della compartecipazione al costo di mantenimento"

Interviene **Consigliere Pietro GIACALONE**:

"dell'utente per il servizio residenziale.

Dopo la lettura del regolamento che avverrà nelle prossime sedute perché vi ricordo che venerdì 7 sarà presente il sindaco per l'audizione sul punto Marsala Servizi alle ore 1.

Venerdì 7 ore 11.30.

Venerdì invece completiamo la lettura del regolamento che l'allegato ha e poi se avete richieste di audizione di Quartararo o dell'assessore Giussi Piccione li convochiamo perché comunque è già tutto il mese di aprile, Gian Carlo è stata convocata, la convocazione è partita, l'avete ricevuta, il regolamento è regolamento per l'individuazione della situazione economica per l'accesso alle prestazioni socio-assistenziali agevolate, lo inizieremo con la lettura alla prossima seduta quindi per oggi dichiaro chiusa la seduta alle ore 10 e 14."

Alle ore 10:14, lascia la seduta **Consigliere Rosanna GENNA**.

Alle ore 10:14, lascia la seduta **Consigliere Giuseppe CARNESE**.

Alle ore 10:14, lascia la seduta **Consigliere Mario RODRIQUEZ**.

Alle ore 10:14, lascia la seduta **Consigliere Pietro GIACALONE**.

La seduta termina alle 10:14.